



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF089

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	ECO-BONUS ACQUISTO VEICOLI – DISCIPLINA APPLICATIVA
RIFERIMENTI	L. 145/2018; D.M. MISE 20/03/2019; R.M. 32/2019
CIRCOLARE DEL	16/05/2019

***Sintesi:** il D.M. MISE 20/03/2019 ha definito la disciplina applicativa dell'incentivo eco-bonus per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica a basse emissioni di CO₂, rientranti nella categoria M1, e di quelli appartenenti alle categorie L1e e L3e elettrici o ibridi. Il meccanismo di concessione all'acquirente e di recupero da parte del venditore è del tutto analogo a quanto già previsto per le passate edizioni dei cd. "bonus rottamazione".*

La legge di bilancio 2019, con la finalità di incentivare l'acquisto di veicoli nuovi appartenenti a determinate categorie, ha introdotto le seguenti **agevolazioni**, le cui disposizioni applicative sono state rinviate ad apposito decreto ministeriale:

- ➔ **incentivi**, sotto forma di sconto sul prezzo, per l'acquisto di **autovetture** nuove di fabbrica a **basse emissioni**;
- ➔ **incentivi** per l'acquisto di **veicoli elettrici o ibridi a 2 ruote nuovo di fabbrica** cui consegue la **rottamazione** un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di leasing);
- ➔ una nuova **detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica**.

Il **D.M. 20/03/2019** ha dettato le **disposizioni necessarie a disciplinare** la concessione e la fruizione dei predetti contributi e detrazione.

DEFINIZIONI

Il decreto in esame fornisce le seguenti **definizioni** relativi ai **veicoli** che possono **beneficiare degli incentivi**:

VEICOLI	DEFINIZIONE
categoria M1	Veicoli destinati al trasporto di persone , aventi almeno quattro ruote e al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente
categoria L1e	Veicoli a 2 ruote la cui cilindrata del motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia la propulsione) non supera i 45 km/h
categoria L3e	Veicoli a 2 ruote la cui cilindrata del motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h
2 ruote elettrici	Veicoli di categoria L1e ed L3e dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico , con energia per la trazione solo di tipo elettrico e immagazzinata a bordo
2 ruote ibridi	Veicoli di categoria L1e ed L3e aventi una delle seguenti caratteristiche : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica (funzionamento ibrido); ▪ dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione (funzionamento ibrido bimodale); ▪ dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica (funzionamento ibrido multimodale);

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Inoltre, vengono fornite le seguenti **definizioni**:

- **soggetto gestore**: soggetto cui è affidata la gestione dei contribuiti tramite la realizzazione di un apposito sistema informatico
- **demolitore o centro di raccolta autorizzato**: impianto individuato ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. p), del D.lgs. 209/2003 (tale ultima disposizione prevede che per **centro di raccolta** si intende un impianto di trattamento che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso).

VEICOLI AGEVOLABILI

I **veicoli ammessi al contributo**, fermo restando i limiti di spesa rappresentati da € 60 milioni per il 2019 e di € 70 milioni per ciascuno degli anni 2020-2021, sono quelli di **categoria M1**:

- **nuovi** di fabbrica acquistati, anche in leasing, ed **immatricolati** in **Italia**, nel **periodo 1/03/2019-31/12/2021**, con **prezzo** risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice **inferiore a € 50.000 Iva esclusa**;
- che producono emissioni di CO₂ allo scarico fino a 70 g/km.



VALUTA DIVERSA DALL'EURO: la R.M. 32/2019, emanata per fornire i chiarimenti sugli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali delle spese per le infrastrutture di ricarica e sull'ecotassa, ha evidenziato che qualora il listino prezzi ufficiale della casa produttrice indichi prezzi in una valuta diversa dall'euro, per determinare i presupposti per applicare il contributo si potrà tener conto del cambio delle valute estere accertato, su conforme parere della Banca d'Italia, con Prov. dell'Agenzia, in relazione al mese precedente a quello di acquisto dell'autovettura.



Nota: fino al **31/12/2020** il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo è quello relativo al **ciclo di prova NEDC**, come risultante nel 2° riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo.

In aggiunta ai predetti veicoli,

- ➔ **sono ammessi al contributo**, il cui limite di spesa è pari a € 10 milioni per l'anno 2019,
- ➔ i **veicoli a 2 ruote elettrici o ibridi nuovi di fabbrica**,
 - di potenza inferiore/uguale a 11 kW, delle **categorie L1e e L3e**, acquistati, anche in leasing,
 - e **immatricolati** in **Italia** nell'anno **2019**.

CONTRIBUTI PER I VEICOLI DI CATEGORIA M1

L'ammontare del **contributo** per i veicoli di **categoria M1** è differenziato:

- ➔ sulla base di due **fasce di emissioni** di CO₂
- ➔ e della **circostanza** per cui l'acquisto avvenga **contestualmente alla consegna per la rottamazione** di un veicolo immatricolato in Italia della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4

Si riporta la **tabella relativa al contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro in caso di contestuale rottamazione o di assenza di quest'ultima**:

ROTTAMAZIONE	Emissioni di CO ₂ g/KM	Contributo
CONTESTUALE	0-20	€ 6.000
	21-70	€ 2.500
ASSENTE	0-20	€ 4.000
	21-70	€ 1.500

La **fruizione** del predetto **contributo** richiede la presenza delle seguenti **condizioni**:

CONDIZIONI RICHIESTE PER LA FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO	
INTESTAZIONE DEL VEICOLO	<p>Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ da almeno 12 mesi alla medesima persona intestataria del nuovo veicolo ✓ o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto. <p>In caso di leasing del nuovo veicolo, quello consegnato per la rottamazione deve risultare intestato all'utilizzatore o a un familiare da almeno 12 mesi.</p>
DICHIARAZIONE DI DEMOLIZIONE	<p>Nell'atto di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ occorre la dichiarazione espressa che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione ✓ e risulta indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.



Nota: il **contributo** viene corrisposto mediante **sconto sul prezzo di acquisto** dal venditore all'acquirente e **non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale**.

Le **imprese costruttrici/importatrici** del veicolo nuovo:

- **rimborsano al venditore l'importo del contributo** e **recuperano** detto importo come **credito d'imposta**:
 - utilizzabile solo in **compensazione con F24**, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia,
 - e senza applicazione del **limite massimo di € 700.000**, di cui alla L. 388/2000, e di quello **annuale di € 250.000**, di cui alla L. 244/2007.



IMPRESA COSTRUTTRICE: la citata R.M. 32/2019 ha chiarito che la nozione di impresa costruttrice, in assenza di espressa definizione prevista nella legge istitutiva del contributo in esame, si evince dal D.lgs. 209/2003 e dal D.lgs. 285/1992 (R.M. 15/2010); nello specifico, il costruttore del veicolo è colui che detiene l'omologazione del veicolo e rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità, assumendosi la piena responsabilità ad ogni effetto di legge.

CONTRIBUTI PER I VEICOLI A DUE RUOTE

Per coloro che nell'anno 2019 **acquistano, anche in leasing, e immatricolano in Italia**,

- ➔ un **veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica** delle **categorie L1e e L3e** che **consegnano per la rottamazione** un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di leasing, da almeno 12 mesi)
- ➔ è previsto un **contributo pari al 30% del prezzo di acquisto** del veicolo Iva esclusa sino ad un **massimo di € 3.000** qualora il **veicolo immatricolato in Italia consegnato per la rottamazione** appartenga alla **categoria euro 0, 1, 2**.

Le **condizioni** richieste per la **fruizione del contributo** sono le medesime previste per i veicoli di categoria M1 cui si rinvia.

ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI/IMPORTATRICI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ rimborsano al venditore l'importo del contributo, che verrà recuperato sotto forma di credito d'imposta per il versamento <ul style="list-style-type: none"> - delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, - dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per i successivi; ▪ il credito è utilizzabile solo in compensazione con F24 da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia.

La **corresponsione del contributo da parte del venditore** all'acquirente avviene:

- mediante **compensazione**
- con il **prezzo di acquisto del nuovo veicolo**.

ACCESSO E FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

La prenotazione dei contributi da parte dei venditori di veicoli agevolabili richiede la **registrazione** nel **sistema informatico** in cui inserire:

- i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo,
- e l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto.

Accreditamento portale piattaforma ECOBONUS

Per ottenere l'account di accesso alla piattaforma ECOBONUS seguire la procedura seguente:

1. Ricerca il tuo concessionario.
2. Inserisci i tuoi dati anagrafici nel form di registrazione.
3. Ricezione della pec di attivazione della registrazione.
4. Attivazione della registrazione da parte del tuo concessionario.
5. Accesso all'applicativo on line inserendo la tua email e la password indicata.

Cerca il tuo concessionario

Partita Iva

Numero REA

CERCA

ADEMPIMENTI DEL VENDITORE	
CONFERMA OPERAZIONE	Confermano , nel termine di 180 giorni dalla prenotazione, l'operazione comunicando anche i seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la targa del veicolo nuovo consegnato, ▪ il codice fiscale dell'impresa costruttrice/importatrice del veicolo.
CONSEGNA VEICOLO USATO E RICHIESTA CANCELLAZIONE	Consegnare , entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il veicolo usato ad un demolitore e provvedere , direttamente o tramite lo stesso demolitore, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista .
CONSEGNA VEICOLO USATO AD UN CENTRO DI RACCOLTA	I veicoli usati , che non possono essere rimessi in circolazione, vanno consegnati dal venditore ai centri di raccolta autorizzati , anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza , della demolizione , del recupero di materiali e della rottamazione .

ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI/IMPORTATRICI	
RIMBORSO CONTRIBUTO	Rimborso al venditore dell'importo del contributo ricevendo dallo stesso la documentazione di seguito indicata
CONSERVAZIONE DOCUMENTI	Conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto del nuovo veicolo , che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, <ul style="list-style-type: none"> ▪ fino al 31/12 del 5° anno successivo ▪ a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.
CONSERVAZIONE DOCUMENTI IN CASO DI ROTTAMAZIONE	Conservare, nel caso di rottamazione del veicolo usato, fino al 31/12 del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita, i seguenti documenti trasmessi dal venditore: <ul style="list-style-type: none"> ▪ copia del libretto/carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in mancanza, copia dell'estratto cronologico; ▪ certificato di cancellazione dalla circolazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista; ▪ certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del veicolo usato da rottamare sia un familiare conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo; ▪ documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.

Il **credito d'imposta** è utilizzabile in **compensazione** in seguito al rimborso del contributo al venditore,

- a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello di conferma dell'operazione,
- nei limiti dell'importo spettante, pena lo scarto dell'F24 (a tale fine sono previste specifiche procedure di controllo risultanti dall'intesa del Mise e dell'Agenzia).



ATTENZIONE: la procedura, non essendo un click day, si articola in 2 momenti ovvero una prima fase di apertura dello sportello, che è dedicata alla sola registrazione dei concessionari, e una seconda fase, che si apre in seguito, dopo apposita comunicazione, in cui inserire l'ordine e prenotare l'incentivo; dalla prenotazione si hanno fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.

L'**indebita fruizione del contributo** comporta la **revoca del credito d'imposta** concesso ed il contestuale recupero, fatte salve le eventuali responsabilità civili, amministrative e penali.

INFRASTRUTTURA DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Per **fruire della detrazione fiscale** connessa all'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,

- è **richiesto il pagamento**, da parte dei soggetti IRPEF/IRES,
- con **strumenti tracciabili** (bonifico bancario/postale e altri sistemi di pagamento).

I **documenti comprovanti le spese sostenute** (fatture, ricevute, bonifici, ecc.) devono essere conservati dal contribuente e esibiti, su richiesta degli uffici finanziari, in caso di controllo.

Per il **riconoscimento della detrazione**, per la parte relativa alla detrazione dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale, il valore in Kw di quest'ultima è arrotondato al numero intero prossimo.

L'**Agenzia** può stabilire, con **uno o più Provv.**, ulteriori **modalità di attuazione** della misura in esame.

ONERI INFORMATIVI

Sono previsti i **seguenti oneri informativi di imprese e cittadini**:

1) Registrazione telematica e comunicazione dati (ordine acquisto e targa)			
Riferimento normativo interno		Art. 6, comma 2, del presente decreto	
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Che cosa cambia per i venditori

I venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico e a inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo, ivi compresa l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto, secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione.

Entro centottanta giorni dalla prenotazione, i venditori confermano l'operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato.

2) Richiesta di cancellazione			
Riferimento normativo interno		Art. 6, comma 3, del presente decreto	
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Che cosa cambia per i venditori

I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non

riconoscimento del contributo statale di cui agli articoli 3 e 4, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

3) Conservazione documentazione			
Riferimento normativo interno		Art.6, commi 8 e 9, del presente decreto	
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐
☐
☒
☐

Che cosa cambia per le imprese

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della seguente documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto del veicolo nuovo;
- b) in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, copia del relativo contratto di locazione e copia della dichiarazione rilasciata dalla società di leasing sul veicolo concesso in locazione finanziaria che attesta la tipologia di veicolo concesso in locazione finanziaria e l'ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto.

Nel caso in cui sia prevista la rottamazione del veicolo usato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano altresì copia della seguente documentazione, trasmessa dal venditore:

- a) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- b) certificato di cancellazione dalla circolazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
- c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del veicolo usato oggetto della rottamazione sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1;
- d) documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.

4) Bonifico parlante			
Riferimento normativo interno		Art. 9, comma 1, del presente decreto	
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐
☐
☐
☒

Che cosa cambia per i beneficiari

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 241/1997.

5) Conservazione documentazione			
Riferimento normativo interno		Art. 9, comma 1, del presente decreto	
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐
☐
☒
☐

Che cosa cambia per i beneficiari

Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.